COMUNE DI CORNAREDO PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità.
- Art. 2 Principi e definizioni generali di riferimento ruoli operativi
- Art. 3 Ambito applicativo ed esclusioni
- Art. 4 Orientamento all'acquisto di beni e servizi

TITOLO II DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Capo I Procedure di selezione dei contraenti e pubblicità

- Art. 5 Procedure di selezione dei contraenti
- Art. 6 Ricorso alla procedura negoziata e liste di accreditamento di potenziali fornitori/esecutori
- Art. 7 Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti

Capo II Gestione delle procedure selettive

- Art. 8 Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte
- Art. 9 Impostazione del bando di gara e degli atti complementari
- Art. 10 Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi
- Art. 11 Criteri per la valutazione delle offerte
- Art. 12 Commissione giudicatrice

Capo III Verifica dell'anomalia delle offerte ed aggiudicazione

- Art. 13 Rilevazione delle offerte anormalmente basse
- Art. 14 Verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 15 Aggiudicazione provvisoria e verbalizzazione delle operazioni di gara/di selezione
- Art. 16 Aggiudicazione in caso di una sola offerta
- Art. 17 Aggiudicazione definitiva

Capo IV

Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria

Art. 18 - Disposizioni applicabili e deroghe

Capo V

Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di sevizi compresi nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

- Art. 19 Disposizioni applicabili
- Art. 20 Pubblicità delle procedure di aggiudicazione
- Art. 21 Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte
- Art. 22 Impostazione del bando di gara e degli atti complementari
- Art. 23 Criteri per la selezione dei contraenti
- Art. 24 Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

Capo VI Disposizioni particolari

- Art. 25 Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore
- Art. 26 Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale
- Art. 27 Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI

- Art. 28 Concessioni di servizi
- Art. 29 Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione
- Art. 30 Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili

TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

- Art. 31 Stipulazione dei contratti
- Art. 32 Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici
- Art. 33 Formalizzazione del contratto
- Art. 34 Cauzioni
- Art. 35 Spese contrattuali
- Art. 36 Diritti di segreteria
- Art. 37 Imposta di bollo e registrazione
- Art. 38 Esecuzione del contratto

TITOLO V DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Art. 39 - Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

TITOLO VI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

- Art. 40 Elementi di riferimento
- Art. 41 Presupposti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili
- Art. 42 Procedura per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili
- Art. 43 Formalizzazione dell'incarico professionale

TITOLO VII DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 44 Procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia
- Art. 45 Aggiornamenti importi
- Art. 46 Abrogazione di norme
- Art. 47 Disposizioni transitorie
- Art. 48 Disposizioni finali
- Art. 49 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di individuazione dei contraenti per altre tipologie di contratti indette dall'Amministrazione.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti e di affidamento o di assegnazione di altri contratti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e degli elementi di riferimento stabiliti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 2 - Principi e definizioni generali di riferimento - ruoli operativi

- 1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel presente regolamento.
- 2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
- **3.** Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.
- **4.** Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel presente regolamento, l'attività contrattuale dell'Amministrazione si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

- **5.** Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i." o "Codice dei contratti pubblici" il complesso di disposizioni contenuto nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) per "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l'Amministrazione e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal presente regolamento.
- **6.** Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, l'Amministrazione nomina, ai sensi della legge n. 241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
- **7.** Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche come disciplinate dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- **8.** Il responsabile del procedimento è nominato tenendo conto dell'articolazione organizzativa dell'Amministrazione e dei singoli Servizi.

Articolo 3 - Ambito applicativo ed esclusioni

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili alle procedure di aggiudicazione delle diverse tipologie di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria, indette dall'Amministrazione, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito.
- 2. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2 e dalle norme del Capo V del Titolo II dello stesso non si applicano all'individuazione di soggetti contraenti per appalti e contratti indicati dagli articoli 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per i quali vale quanto previsto dall'articolo 27 dello stesso decreto.

Articolo 4 - Orientamento all'acquisto di beni e servizi

1. L'Amministrazione opera le proprie scelte in materia di acquisizione di beni e servizi tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., nonché valutando l'esperibilità di procedure semplificate.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Capo I

Procedure di selezione dei contraenti e pubblicità

Articolo 5 - Procedure di selezione dei contraenti

- 1. L'Amministrazione aggiudica gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante:
 - a) "procedure aperte", intese come le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
 - b) "procedure ristrette", intese come le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti;
 - c) "procedure negoziate", intese come le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, tra le quali è ricompresso il cottimo fiduciario;
 - d) altre procedure, comportanti particolari interazioni tra l'Amministrazione stessa ed i potenziali contraenti, definite dalla legislazione attuativa delle direttive comunitarie disciplinanti gli appalti.
 - e) "gare telematiche" .
- 2. L'Amministrazione precisa nella determinazione a contrarre con cui avvia le procedure di selezione i motivi della scelta di una specifica modalità di aggiudicazione o di individuazione dei contraenti.

Articolo 6 - Ricorso alla procedura negoziata e liste di accreditamento di potenziali fornitori/esecutori

- **1.** L'Amministrazione ricorre alla procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
- 2. Al fine di garantire l'ottimale selezione dei soggetti cui aggiudicare appalti mediante procedure negoziate, quando ciò sia reso necessario in ragione di quanto stabilito dall'articolo 57 del D.Lgs.

- n. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione può procedere alla formazione di liste di accreditamento di operatori economici.
- **3.** Le liste di accreditamento degli operatori economici di cui al precedente comma 2 sono formate sulla base di standard di qualificazione coerenti con le esigenze di fornitura di beni, servizi e lavori dell'Amministrazione e sono utilizzate dalla stessa, per procedere alla consultazione di potenziali contraenti secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

Articolo 7 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti

- 1. L'Amministrazione pubblicizza le procedure di selezione dei contraenti e di aggiudicazione degli appalti secondo quanto stabilito dagli articoli 64, 65, 66, 67, 122, 124 e 225 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .
- 2. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli altri appalti e contratti per i quali il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non si applichi o si applichi solo in parte.

Capo II

Gestione delle procedure selettive

Articolo 8 - Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispetta i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 122 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

Articolo 9 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

1. L'Amministrazione imposta il bando di gara assumendo a riferimento gli elementi essenziali indicati nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e la struttura contenutistica minima stabilita dall'allegato IXA dello stesso decreto.

- 2. Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto dello schema strutturale e contenutistico definito dai formulari standard approvati dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1564/2005.
- **3.** Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto degli elementi essenziali indicati nell'allegato IXA del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .
- **4.** Gli elementi specificativi delle informazioni riportate nel bando di gara sono illustrati in dettaglio in apposito documento complementare, denominato disciplinare di gara, o nella parte procedurale del documento complessivo regolante l'appalto, denominato capitolato speciale o capitolato d'oneri.
- **5.** Il capitolato speciale o d'oneri illustra le specifiche tecniche relative all'appalto, previste dall'articolo 68 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal correlato allegato VIII.

Articolo 10 - Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi

- **1.** L'Amministrazione illustra le proprie esigenze in relazione all'acquisizione di beni o servizi nelle specifiche tecniche, definite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 68 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall'allegato VIII dello stesso.
- **2.** Le specifiche tecniche precisano, in particolare, gli aspetti prestazionali, organizzativi e funzionali dell'appalto.

Articolo 11 - Criteri per la valutazione delle offerte

- 1. Gli appalti possono essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dagli articoli 82 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .
- **2.** Qualora l'Amministrazione scelga di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa indica l'opzione per l'esplicitazione dei criteri e delle relative ponderazioni:
 - a) nel bando, specificandoli in ordine decrescente ed eventualmente inserendo una nota con la precisazione del rinvio, per ulteriori dettagli, al disciplinare di gara o alla parte procedurale del capitolato d'oneri;

- b) nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato d'oneri, con indicazione sempre in ordine decrescente, con specificazione dei sub-criteri e con indicazione delle relative ponderazioni.
- **3.** I criteri relativi ad elementi gestionali, tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva.
- **4.** In relazione alla valutazione delle offerte economiche, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base d'asta, individuata espressamente nel bando di gara e distinta dall'importo stimato, determinato con riferimento al valore complessivo dell'appalto.
- **5.** L'Amministrazione può individuare nel bando di gara o nel disciplinare una clausola di riferimento qualitativo, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile sono escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

Articolo 12 - Commissione giudicatrice

- 1. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa nomina, ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., una commissione giudicatrice.
- 2. La commissione giudicatrice è nominata sempre dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
- 3. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e verifica la regolarità documentale ed il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione alla gara.
- **4.** La Commissione procede alla verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti ai concorrenti, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La suddetta verifica è realizzata per tutte le tipologie di appalti di servizi, fatta eccezione per quelli rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , di forniture di beni e per gli appalti di lavori di valore inferiore ai 150.000 euro

- **5.** La commissione giudicatrice, in caso di offerta economicamente vantaggiosa, procede all'apertura delle buste contenenti la parte tecnico-qualitativa e alla valutazione delle stesse in seduta riservata.
- **6.** La commissione giudicatrice redige, ai sensi dell'articolo 78 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., un verbale descrittivo delle operazioni di gara, nel quale precisa le motivazioni dei punteggi assegnati alle offerte, per le singole componenti delle stesse.
- **7.** Il presidente della commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi a comunicazioni necessarie della stessa in relazione allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di pareri secondo possibilità previste dalla vigente normativa.
- **8.** La commissione giudicatrice formalizza, a seguito della valutazione della parte tecnicoqualitativa delle offerte, una specifica graduatoria di merito dei concorrenti.
- **9.** La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti la parte economica delle offerte in seduta pubblica. Il presidente dà lettura delle stesse. La commissione procede alla verifica delle offerte economiche in seduta riservata e formalizza una graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse.
- **10.** Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la commissione giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 dello stesso decreto e secondo le modalità eventualmente specificate nel bando/disciplinare di gara.
- **11.** Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ed acquisito l'esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria.
- **12.** Il Responsabile dell'Ufficio competente approva con propria determinazione i verbali di gara, comprensivo di tutti i documenti illustrativi e procede all'aggiudicazione provvisoria.
- **13.** Qualora l'amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso, può costituire una Commissione di gara con la stessa composizione e con le medesime funzioni valutative della commissione giudicatrice di cui ai commi precedenti, per quanto riferibili e

compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.

Capo III

Verifica dell'anomalia delle offerte ed aggiudicazione

Articolo 13 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse

1. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria/preliminare di merito l'Amministrazione procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criteri di cui al successivo comma 2.

2. L'Amministrazione provvede:

- a) nelle gare con offerte valutate secondo il criterio del prezzo più basso, a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) nelle gare con offerte valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Articolo 14 - Verifica delle offerte anormalmente basse

1. Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, l'Amministrazione procede alla verifica delle stesse, avvalendosi per le procedure con offerta economicamente più vantaggiosa della stessa commissione giudicatrice e per le procedure con prezzo più basso di una specifica commissione, nominata secondo quanto previsto dal regolamento, che provvederà all'esame delle giustificazioni preliminari presentate a corredo dell'offerta, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni e chiarimenti, potendo anche consultare un rappresentante del soggetto offerente, operando con riferimento alle procedure ed alle tempistiche previste dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Rispetto ai tempi di

richiesta delle giustificazioni e dei chiarimenti, nonché di consultazione eventuale, la commissione può stabilire termini superiori a quelli individuati nelle disposizioni richiamate a garanzia dei concorrenti.

- 2. Qualora la commissione abbia deciso di consultare un rappresentante dell'offerente e questo non si presenta alla data di convocazione stabilita, l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell'offerta.
- **3.** L'Amministrazione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Articolo 15 - Aggiudicazione provvisoria e verbalizzazione delle operazioni di gara/di selezione

- 1. A seguito della valutazione delle offerte e dell'eventuale verifica di quelle risultate anomale, la commissione giudicatrice procede alla formulazione dell'aggiudicazione provvisoria, sulla base della graduatoria risultante dal procedimento.
- 2. Le operazioni di gara sono riportate in un verbale, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel quale sono specificamente motivati i punteggi attribuiti.

Articolo 16 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta

- 1. L'Amministrazione precisa nel bando e nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato la propria intenzione di aggiudicare l'appalto o affidare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide.
- 2. In caso di mancata precisazione degli elementi di cui al comma 1 vale quanto stabilito dagli articoli 55, comma 4 e 81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

Articolo 17 - Aggiudicazione definitiva

1. L'Amministrazione formalizza l'aggiudicazione definitiva con determinazione del responsabile del servizio competente.

Capo IV

Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria

Articolo 18 - Disposizioni applicabili e deroghe

- 1. L'Amministrazione aggiudica appalti per importi inferiori alla soglia comunitaria nel rispetto di quanto previsto dalle previsioni contenute nelle parti I, II, IV e V, nonché dagli articoli 121, 122, 123 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .
- 2. Alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito dagli articoli da 23 a 28, 30 e per le disposizioni riportate nel Titolo III.

Capo V

Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di sevizi compresi nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

Articolo 19 - Disposizioni applicabili

- **1.** Alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si applicano soltanto gli articoli 65, 68 e 225 dello stesso decreto.
- 2. L'Amministrazione sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
- **3.** L'Amministrazione può assumere a riferimento di principio o in analogia le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la disciplina e la regolazione di dettaglio delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB, anche con riguardo a quanto stabilito per il ricorso alla procedura negoziata.

Articolo 20 - Pubblicità delle procedure di aggiudicazione

1. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

Articolo 21 - Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

Articolo 22 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

- 1. L'Amministrazione predispone i bandi di gara e gli atti ad essi complementari per la regolamentazione delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, indicando negli stessi disposizioni e clausole volte a disciplinare le procedure di selezione dei contraenti in modo da assicurare l'attuazione dei principi stessi.
- 2. L'impostazione degli atti di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. può essere realizzata dall'Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalle disposizioni del decreto stesso per altre tipologie di appalti di servizi.

Articolo 23 - Criteri per la selezione dei contraenti

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara i criteri per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. indicando per gli stessi l'ordine di priorità e le relative ponderazioni, nonché specificandone l'articolazione in eventuali sub-criteri, con indicazione dei sub-pesi ponderali.

Articolo 24 - Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i criteri per la rilevazione delle offerte anormalmente basse.

Capo VI

Disposizioni particolari

Articolo 25 - Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore

- **1.** L'Amministrazione può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sociali riservate in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore, come individuabili in base all'articolo 5 della legge n. 328/2000 ed al D.P.C.M. 30 marzo 2001.
- 2. Le procedure riservate di cui al precedente comma sono indette e sviluppate dall'Amministrazione assumendo a riferimento le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'affidamento di servizi sociali o regolanti i rapporti con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri organismi del Terzo Settore, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 30 e 31.

Articolo 26 - Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale

- 1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
- 2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di

requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

Articolo 27 - Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

- 1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
- 2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.
- **3.** L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
- **4.** L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
- 5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.
- **6.** Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Articolo 28 - Concessioni di servizi

- 1. L'Amministrazione aggiudica le concessioni di servizi, intese come le relazioni contrattuali che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
- **2.** La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi, anche se realizzata secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve prevedere soluzioni per assicurare l'adeguata pubblicità del procedimento selettivo.

Articolo 29 - Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione

- **1.** Le procedure per l'individuazione di potenziali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .
- 2. L'Amministrazione può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse rivolta ad operatori del medesimo settore.

Articolo 30 - Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili

1. L'Amministrazione procede alla selezione di potenziali contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché nel rispetto degli altri criteri e degli aspetti procedurali delineati dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 31 - Stipulazione dei contratti

- 1. L'Amministrazione stipula i contratti di appalto tenendo conto:
 - a) della necessaria effettuazione delle verifiche previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge e di regolamento in ordine alla posizione del contraente prescelto ed alla sua capacità a contrattare;
 - b) delle condizioni e dei tempi per la formalizzazione stabiliti dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- 2. Qualora l'Amministrazione si trovi in condizioni tali da comportare la stipulazione del contratto in via d'urgenza, esplicita le motivazioni di tale adempimento accelerato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Articolo 32 - Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

1. L'Amministrazione procede alla stipulazione dei contratti per appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto e dal precedente articolo 31 per i contratti relativi ad altre tipologie di appalti.

Articolo 33 - Formalizzazione del contratto

- 1. I contratti di appalto sono stipulati:
 - a) in forma pubblica o pubblica amministrativa, quando l'appalto sia di valore superiore a €
 20.000,00 (I.V.A. esclusa);
 - b) con scrittura privata, in tutti gli altri casi, formalizzata dal singolo Ufficio/Servizio di competenza.

Articolo 34 - Cauzioni

- 1. Le cauzioni sono validamente costituite secondo quanto previste dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs.
- n. 163/2006 e s.m.i. mediante contanti, deposito presso l'istituto bancario di riferimento del Comune, fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi di legge.
- 2. La cauzione provvisoria che tutela l'ente per l'eventuale mancata stipulazione da parte dell'aggiudicatario, deve sempre avere un importo pari o non inferiore al 2% del valore della base d'asta.
- **3.** La cauzione definitiva, pari al 10% del valore complessivo del contratto, è obbligatoria per tutti i contratti, salvo quanto previsto da leggi che dispongono inderogabilmente in modo diverso.
- **4.** A garanzia della regolare esecuzione di forniture/servizi/lavori di importo inferiore a € 20.000,00= IVA esclusa, il Responsabile del Servizio può disporre la eventuale presentazione della cauzione di importo pari al 10% del valore dell'incarico.

Articolo 35 - Spese contrattuali

- **1.** Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
- 2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell'ufficio contratti a versare le somme necessarie per la stipula del contratto.

Articolo 36 - I diritti di segreteria

- **1.** I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. La riscossione dei diritti di segreteria e' obbligatoria.
- **3.** Il Segretario comunale partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo quanto prescritto dalla legge. Una quota di tali diritti è devoluta ad apposito fondo presso l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nella misura prevista dalla legge.

Articolo 37 – Imposta di bollo e registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore.

- 2. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.
- 3. Gli adempimenti di cui sopra sono svolti dall'Ufficio Contratti.

Articolo 38 - Esecuzione del contratto

- **1.** In relazione all'esecuzione dei contratti l'Amministrazione applica quanto previsto dagli articoli 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .
- **2.** L'Amministrazione inserisce in ogni capitolato per appalti di servizi o forniture continuative la clausola di adeguamento / revisione dei prezzi, assumendo a riferimento, sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., parametri relativi ad indicatori di prezzo afferenti al servizio o alla fornitura oggetto dell'appalto.
- **3.** L'Amministrazione precisa nei capitolati le modalità di collaudo e di verifica dell'esecuzione degli appalti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Articolo 39 - Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- 1. L'Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. n) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .
- 2. Alla procedure di cui al precedente comma 1 si applica quanto stabilito dall'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal Regolamento sul procedimento per la risoluzione delle controversie adottato dall'Autorità con deliberazione approvata in data 10 ottobre 2006.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo 40 - Elementi di riferimento

- 1. L'Amministrazione può conferire incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 46 comma 1 D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, dall'articolo 110, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, da alcune norme di settore e secondo le norme contenute nel Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nella parte in cui disciplina il conferimento degli incarichi esterni.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

Articolo 41 - Presupposti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili

1. L'amministrazione affida gli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori ed assimilabili nel rispetto di quanto previsto in ordine ai presupposti per il loro conferimento dall'articolo 90, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

Articolo 42 - Procedura per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili

1. L'Amministrazione affida incarichi di progettazione, di direzione lavori o a questi assimilabili in base a quanto previsto dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

- **2.** Gli incarichi di importo inferiore ai 100.000 euro sono affidati a professionisti scelti a seguito di consultazione tra almeno cinque soggetti idonei in relazione all'oggetto dell'incarico, mediante la procedura individuata dall'articolo 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .
- **3.** In casi di particolare urgenza o per circostanze eccezionali, tali da poter recare pregiudizio al processo di realizzazione del lavoro o dell'opera, l'Amministrazione può conferire direttamente incarichi di progettazione, direzione lavori o assimilabili, quando di importo inferiore a 100.000 euro, a soggetti con adeguata esperienza professionale in relazione all'oggetto dell'incarico.

Articolo 43 - Formalizzazione dell'incarico professionale

- **1.** L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
- 2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
- **3.** Qualora l'importo dell'incarico professionale sia di valore superiore a € 20.000,00= viene redatto apposito contratto in forma pubblica o pubblica amministrativa e le spese contrattuali di cui agli artt. 35, 36 e 37 del presente Regolamento sono attribuiti al professionista, senza diritto di rivalsa.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 - Procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

1. L'Amministrazione può ricorrere, in alternativa alle procedure disciplinate dal presente regolamento, all'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalla regolamentazione attuativa della stessa disposizione, entro i limiti di valore e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 45 - Aggiornamento degli importi

1. I valori monetari specificati nelle varie disposizioni del presente regolamento possono, con provvedimento amministrativo, essere aggiornati entro il mese di febbraio di ciascun anno, per adeguarli alle variazioni del potere d'acquisto dell'euro verificatesi nel corso dell'anno precedente.

Articolo 46 - Abrogazione di norme

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, è abrogato il precedente regolamento dei contratti, nonché tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.

Articolo 47 - Disposizioni transitorie

- **1.** In relazione all'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. richiamate nel presente regolamento valgono in termini transitori, sino all'adozione del regolamento attuativo generale, le previsioni esplicitate nell'articolo 253 del decreto stesso.
- **2.** Qualora il quadro di riferimento per l'aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le disposizioni del regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa si intendono immediatamente disapplicabili.

Articolo 48 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti.

Articolo 49 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.